

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 2701/2022 nel giudizio R.G.

13762/2021

L'Associazione Tele NBC (nel prosieguo "Tele NBC"), con sede a Canegrate (MI), Via Manzoni n. 15, c.f. 02829170964, P.IVA 08243400960, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Giovanni Verga (c.f. VRGSGG75P24C351B) del Foro di Catania e Domenico Siciliano (c.f. SCLDNC72M15C352J) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, i quali difensori dichiarano numero fax 063214800 e indirizzi P.E.C. sergiogiovanni.verga@pec.ordineavvocaticatania.it e domenicomiciliano@ordineavvocatiroma.org, ha promosso il ricorso in epigrafe contro il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisionale, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti:

- provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2021 di esclusione delle domande della ricorrente per i marchi/palinsesti autorizzati "Legnano in Tv" LCN 292, "Tele NBC 4" LCN 640 e "Tele NBC" LCN 642 dalla procedura di ammissione alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;
- graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 29 ottobre 2021;
- nuova graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 2 novembre 2021;
- graduatoria degli FSMA in posizione utile per l'accesso alla fase della negoziazione commerciale della capacità trasmissiva degli operatori di rete locale nell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale del 3 novembre 2021;
- graduatoria provvisoria degli LCN assegnati agli FSMA dell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, approvata con determina dirigenziale 20 dicembre 2021;
- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi inclusi ove occorra:

- "BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE” adottato con provvedimento dirigenziale datato 14 settembre 2021;

- *“BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE*” adottato con provvedimento dirigenziale datato 22 luglio 2021;
- *“BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE*” datato 22 novembre 2021.

Il ricorso è stato integrato con successivi primi motivi aggiunti, proposti per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisionale, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti consequenziali a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- determina dirigenziale 14 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT03 - Lombardia e Piemonte orientale;

- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione.

Sintesi del *petitum* e delle censure

Tele NBC svolge attività televisiva nella regione Lombardia. È abilitata quale fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a carattere comunitario ed è titolare di autorizzazioni alla diffusione dei palinsesti a marchi *“One Tv”* su LCN 112, *“Legnano in Tv”* su LCN 292, *“Tele NBC 4”* su LCN 640 e *“Tele NBC”* su LCN 642.

Il giudizio ha ad oggetto la procedura di individuazione degli FSMA locali che saranno trasportati nelle nuove reti televisive locali nella regione Lombardia e nell'area del Piemonte orientale dal 2022, allorché saranno liberate le attuali frequenze televisive (assegnate ai gestori telefonici per il 5G) e saranno attivate quelle residue utilizzabili per la seconda generazione del digitale terrestre televisivo (DVB-T2).

L'art. 1, comma 1033, legge 205/2017 ha disciplinato la riorganizzazione del sistema televisivo digitale terrestre in conseguenza della destinazione della *“banda 700”*, usata dalle tv, ai servizi di comunicazione elettronica senza fili in tecnologia 5G a far data dal 1 luglio 2022.

La legge ha disposto che il MISE dapprima assegnasse a operatori di rete i diritti d'uso

delle frequenze televisive locali pianificate nelle 18 aree tecniche in cui è stato suddiviso il Paese (la regione Lombardia e il Piemonte orientale corrispondono all'area tecnica n. 3).

Questi operatori devono realizzare le proprie reti e fornire la relativa capacità trasmissiva agli FSMA locali individuati attraverso una ulteriore procedura volta alla predisposizione di una graduatoria in base a punteggi assegnati per il numero medio di dipendenti e giornalisti impiegati dal partecipante, la media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero e dei contatti netti giornalieri, ed i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative.

Una volta inseriti nella graduatoria in questione, gli FSMA sono ammessi a negoziare la fornitura di capacità trasmissiva con l'operatore di rete secondo l'ordine di collocazione.

Le procedure di abbinamento degli FSMA alla capacità trasmissiva degli operatori di rete sono ad esclusione. Pertanto, solo i meglio collocati in graduatoria potranno proseguire la propria attività senza soluzione di continuità all'atto del passaggio alle nuove reti. I soggetti collocati agli ultimi posti oppure non ammessi in graduatoria dovranno cessarla.

La ricorrente ha presentato domande di partecipazione per i propri quattro marchi/palinsesti autorizzati.

Tre di queste, relative ai marchi "Legnano in Tv" LCN 292, "Tele NBC 4" LCN 640 e "Tele NBC" LCN 642, non sono risultate inserite nella graduatoria degli FSMA idonei all'accesso alla capacità trasmissiva approvata prima con determina dirigenziale del 29 ottobre 2021, e poi riformulata e approvata con determina del 2 novembre 2021.

Tele NBC ha chiesto chiarimenti al MISE, che ha fatto sapere che le domande in questione erano state ritenute non idonee perché i marchi indicati non risultavano diffusi.

La circostanza non era però corrispondente alla realtà. Per tale ragione Tele NBC ha chiesto una ulteriore verifica della regolarità delle proprie trasmissioni e l'Ispettorato territoriale Lombardia ha dato atto di aver in effetti rilevato le trasmissioni della ricorrente.

Il MISE ha chiesto alla ricorrente di produrre una registrazione per ciascuno dei marchi oggetto di richiesta di riesame (primi settembre) onde poter verificare l'avvenuta diffusione dei marchi in quel determinato periodo. Tele NBC ha dato riscontro alla richiesta.

Tuttavia, il MISE non ha dato riscontro e, il 20 dicembre 2021, ha adottato la graduatoria provvisoria degli LCN assegnati agli FSMA dell'Area Tecnica AT03 - Lombardia e Piemonte orientale, di nuovo senza includere le tre domande della ricorrente.

Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso per i seguenti motivi di diritto.

– SEZ. I – Illegittimità degli atti impugnati –

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 42 COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. 177/2005,

DEGLI ARTT. 13, 14 E 83 DEL D.LGS. 259/2003, DELLA LEGGE 482/1999. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

Nei primi motivi aggiunti di ricorso Tele NBC ha contestato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per invalidità derivata da quella dei provvedimenti ad essi presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si tratta di atti consequenziali ai bandi impugnati, adottati secondo l'*iter* procedimentale sequenziale disegnato dai medesimi bandi. I vizi dei provvedimenti gravati con il ricorso, dunque, si riverberano insanabilmente sui provvedimenti qui impugnati.

Pertanto, l'auspicata declaratoria di nullità o di annullamento dei provvedimenti presupposti a quelli oggetto dei motivi aggiunti travolgerebbe per definizione questi ultimi.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 12 DELLA LEGGE 241/1990; DELL'ART. 2 DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi.

L'Amministrazione ha motivato l'inidoneità delle domande della ricorrente asserendo che i marchi non risultavano diffusi nei bacini autorizzati attraverso gli LCN all'uopo assegnati.

La circostanza è stata smentita in fatto dall'Ispettorato territoriale Lombardia del MISE, che ha effettivamente rinvenuto i segnali della ricorrente per tutti i marchi autorizzati

A maggior riprova della presenza delle trasmissioni della ricorrente, il MISE ha chiesto di produrre una registrazione per ciascuno dei marchi in questione. E anche tale richiesta Tele NBC ha dato tempestivo riscontro.

Il MISE non ha chiesto ulteriori chiarimenti o integrazioni. Tuttavia, non ha neanche provveduto alla riammissione delle tre domande per cui è causa nelle graduatorie degli FSMA.

Sono palesi l'erroneità della motivazione del provvedimento di esclusione e l'illegittimità

della condotta del MISE a fronte dell'esito chiarissimo e favorevole alla ricorrente delle verifiche svolte dall'articolazione territoriale della medesima Amministrazione, nonché del puntuale riscontro fornito alla richiesta di registrazioni della programmazione dei primi giorni di settembre.

La sussistenza dei vizi denunciati è palese nel caso di specie.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 10 E 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990; DELL'ART. 4.13 DEL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI I° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 3 – LOMBARDIA E PIEMONTE ORIENTALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PLURALISMO, EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3, 21 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA.

Nei procedimenti amministrativi sono garantiti la trasparenza e l'esercizio del diritto di partecipazione dell'interessato (art. 1 e 10 della legge n. 241/1990). In quelli ad istanza di parte, inoltre, prima della formale adozione di un provvedimento negativo l'Amministrazione comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda (art. 10-bis della legge n. 241/1990).

Nel caso di specie l'Amministrazione non ha né consentito l'esercizio del diritto di partecipazione, né comunicato anticipatamente rispetto al provvedimento finale i motivi che l'hanno indotta a escludere la ricorrente.

Alla ricorrente non è stata data una possibilità d'interlocuzione con l'Amministrazione che, da quanto poi emerso, si era determinata a escludere Tele NBC dalla procedura per motivi non formali e attinenti al contenuto della domanda di partecipazione.

L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone alla P.A. di comunicare all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento della sua istanza prima di adottare un provvedimento sfavorevole nei suoi confronti. Per cui è illegittimo e deve essere annullato l'atto finale emanato senza la preventiva comunicazione prevista da detta norma.

Nulla del genere è stato fatto nel nostro caso. La detta violazione ha causato pregiudizi concreti alla ricorrente. In sede procedimentale la ricorrente avrebbe potuto far valere gli evidenti errori commessi nel rilevamento delle proprie trasmissioni, come ha poi fatto tempestivamente e con successo, senza che però ad oggi il MISE abbia rimediato all'errore in cui è incorso.

Da ciò la conferma dell'illegittimità della condotta della P.A. anche sotto questo aspetto.

4. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 1037, DELLA LEGGE N. 205/2017 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 111 E 113 COST.

Alla ricorrente è noto il disposto del comma 1037 dell'art. 1 della legge 205/2017: *“In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria”*.

Ad avviso della scrivente tale norma non può impedire al privato di ottenere tutela giurisdizionale ripristinatoria avverso atti illegittimi della P.A..

Ove di fosse di diverso avviso, le norme in questione farebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale.

Viene in rilievo la violazione dei diritti tutelati dagli articoli 24, 111 e 113 Cost., inerenti alla tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi.

La normativa richiamata impedisce o, comunque, rende particolarmente onerosa o, ancora, inefficace la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi in tutti i casi in cui si controverta delle procedure *lato sensu* disciplinate dai commi da 1026 a 1036 della legge n. 205/2007.

È così vanificato in concreto il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi e nei confronti della P.A.. Viene sterilizzato il principio del giusto processo, con particolare riferimento al principio della “parità delle armi” costituzionalizzato dall'art. 111, comma 1, Cost..

Norme di analogo tenore erano già presenti nell'Ordinamento di settore. Ma prima di oggi non avevano trovato applicazione nota alla scrivente da parte della Magistratura.

Per queste ragioni, la ricorrente sottopone la possibilità di sollevare la sottoposta questione di legittimità costituzionale.

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E SS E 56 E SS. TFUE E DELLA DIRETTIVA 2002/77/CE. CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1037, DELLA LEGGE N. 205/2017.

Sempre per il caso in cui l'art. 1, comma 1037, della legge 205/2017 fosse ritenuto applicabile al caso di specie, ad avviso della scrivente esso farebbe sorgere dubbi anche in punto di compatibilità con il diritto unionale.

La direttiva 2002/77/CE *“relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica”* (c.d. Direttiva Concorrenza), pone il generale divieto agli Stati membri di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la

fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico (art. 2).

Decisioni in contrasto con tale divieto hanno carattere eccezionale e sono ammesse solo in casi particolari (v. l'odierno art. 52 del TFUE) e, comunque, lasciano impregiudicata *“la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale”*.

Tale disposizione è coerente con la considerazione che *“Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario”* (IX considerando della Direttiva Concorrenza, sottolineatura aggiunta).

Dal mancato rispetto della disciplina comunitaria applicabile alla nostra materia deriva l'illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 1037, della legge n. 205/2017 con conseguente necessità di disapplicare tale normativa.

La ricorrente sottopone perciò la pregiudizialità comunitaria della questione.

* * *

Per il caso in cui l'art. 1, comma 1037, della legge 205/2017 fosse ritenuto applicabile al caso di specie e le prospettate questioni di legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto unionale non fossero ritenute fondate e rilevanti, la scrivente svolge domanda risarcitoria.

– SEZ. II –

– Domanda risarcitoria –

6.1. L'art. 1, comma 1037, della legge 205/2017 riconosce il diritto al risarcimento del danno al privato danneggiato da condotte della P.A. nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze di banda 700.

La norma non esprime in modo esplicito il titolo in base al quale la P.A. è tenuta a rispondere del pregiudizio provocato al privato.

6.2. Nel caso di specie la P.A. si riscontra responsabile della P.A. per il danno ingiusto causato al privato derivante da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 30, co. 2, c.p.a..

Affinché l'Amministrazione sia tenuta a risarcire i danni ingiustamente provocati al privato è necessaria la verifica della sussistenza: della lesione della situazione soggettiva tutelata, della colpa, del danno patrimoniale e del nesso causale tra illecito e danno.

Nella fattispecie sussistono tutti gli elementi considerati.

6.3. Vi è altresì responsabilità della P.A. per il danno arrecato alla ricorrente in occasione e per causa del contatto qualificato derivante dall'attività procedimentale nelle procedure *de quibus*, e nell'affidamento che la scrivente ha riposto nella correttezza e nella lealtà dell'azione amministrativa, nonché nella conformità di essa alla pertinente disciplina.

Quanto esposto dimostra la sussistenza dei presupposti di tale fattispecie, posto che l'esclusione delle tre domande è avvenuta sulla base di situazioni di fatto non veritiere e che la stessa Amministrazione ha verificato essere tali, ma ciò nonostante il MISE non ha riammesso le domande così discriminando e penalizzando la ricorrente, che aveva confidato nella leale riconsiderazione del provvedimento e, dunque, nella certa riammissione.

6.4. La responsabilità risarcitoria della P.A. può conseguire anche dalla violazione dei valori e delle regole di comportamento alla cui osservanza l'Amministrazione è tenuta per legge, e il cui omesso rispetto determina una responsabilità autonoma rispetto all'interesse al bene della vita tutelato.

L'azione amministrativa dev'essere improntata a buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.). Dev'essere retta da criteri di economicità ed efficacia (art. 1 della legge 241/1990). E, al pari degli altri soggetti giuridici, deve osservare i principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Nel momento in cui, con il suo comportamento, l'Amministrazione abbia violato la sfera giuridica di un soggetto nei cui confronti aveva invece uno specifico dovere di comportamento sorge una responsabilità risarcitoria.

7. SUL DANNO PATITO DALLA RICORRENTE.

Alla responsabilità dell'Amministrazione nella produzione del danno lamentato dalla ricorrente, a prescindere da quale sia il presupposto giuridico in base al quale essa sarà accertata, consegue l'obbligo risarcitorio dei pregiudizi subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante, secondo i principi generali.

Con riserva di documentazione e precisa quantificazione in corso di causa nei termini di rito, sin da ora la ricorrente chiede il ristoro dei danni patiti (oltre interessi e rivalutazione come per legge) a titolo di:

- perdita di valore patrimoniale dei propri *asset*, e *in primis* degli LCN di cui è assegnataria;
- perdita di ricavi e svilimento degli investimenti.

La ricorrente si riserva di quantificare il danno complessivamente patito nei termini di rito, fermo restando che, qualora l'on.le Tribunale adito ritenga che il danno richiesto – o

singole voci di esso – sia di difficile quantificazione, la ricorrente ne domanda sin da ora la determinazione in via equitativa.

* * *

P.Q.M.

Piaccia all'on.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza:

- a. **in via principale**, dichiarare la nullità o annullare i provvedimenti impugnati per i motivi in narrativa;
- b. **in via subordinata**, ove fosse ritenuto legittimo e applicabile il comma 1037 dell'art. 1 della legge 205/2017, condannare l'Amministrazione resistente a risarcire i danni cagionati alla ricorrente nella misura che sarà quantificata in corso di causa o, in subordine, determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, previo accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione e/o accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti impugnati;
- c. **in ogni caso**, con vittoria degli oneri di lite, compresi spese generali, IVA e contributo CNPAF, nonché rimborso del contributo unificato.

* * *

Con ordinanza 2701/2022 il TAR Lazio Roma ha “*Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami*”, disponendo che “*l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico di un estratto in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;*”.

La presente notificazione è perciò indirizzata a tutti i soggetti utilmente inseriti nelle su indicate graduatorie definitive dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Roma-Catania, 11 marzo 2022

avv. Domenico Siciliano

avv. Sergio Giovanni Verga